



LE LEGGI DELLA VERGOGNA

**La legislazione antiebraica in Germania e in Italia
(1933 – 1945)**



INDICE

Introduzione	3
Il razzismo scientifico: alcuni cenni	4
Germania. Legislazione antiebraica (1933 – 1939)	7
Italia. La politica della razza nelle colonie	13
Italia. L'asse Roma – Berlino e la scoperta della razza italiana	16
Il "Manifesto della Razza"	18
Italia. La legislazione antiebraica	20
L'abrogazione delle leggi razziali in Italia	25
Una premessa	25
Il lungo percorso di abrogazione delle leggi	25
Appendice normativa	30
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista	30
Provvedimenti per la difesa della razza italiana	30
Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana	30
Fonti	38

Introduzione

Questo dossier non ha pretese di esaustività nell'affrontare una questione che non smette di interrogare la storia e le coscienze dei singoli.

Non è stato facile ripercorrere, anche solo per sommi capi, il percorso che in Germania e in Italia ha portato all'emanazione delle leggi razziali.

Non è stato facile perché la domanda su come tutto questo sia potuto accadere diventa un macigno che rende difficile procedere. Soprattutto oggi, con una impensabile guerra fratricida alle nostre porte e altre - terribili e drammatiche - appena più in là. Oggi, che assistiamo increduli e impotenti ad una corsa agli armamenti che pare inarrestabile. Oggi, che siamo consapevoli dei tanti "mai più" traditi e disattesi. Oggi, che non riusciamo nemmeno ad impedire e consolare l'amarezza dei pochissimi sopravvissuti alla Shoah.

«So cosa dice la gente della Giornata della memoria: "basta con questi ebrei, che cosa noiosa". Ma quando uno ha visto l'orrore e sa che ormai ne può parlare solo con 4 o 5 persone, allora non è mai contento ed è più noioso degli altri... tra qualche anno sulla Shoah ci sarà una riga soltanto tra i libri di storia e poi più neanche quella» (Liliana Segre, 24 gennaio 2023).

L'aveva già raccontata anni fa la poeta Vivian Lamarque la "noia della memoria", richiamando a sua volta una delle più belle e terribili poesie di Primo Levi (Shemà, ascolta)

*Annoiato dal Giorno della Memoria
lui che tutti i santi giorni dell'anno
mai si annoia dell'insulso déjà vu della tv
giunta per una volta la fine di gennaio
"ancoora?" dice e cambia canale
per guardare anziché storia di orrori
horrori con l'h, come vi aveva ben previsti
Primo Levi voi che vivete sicuri nelle vostre
tiepide case a sera con scolpito dentro il cuore niente.
(Vivian Lamarque)*

Mancano tante cose in questo dossier e tante sono appena accennate, ma quello che c'è è più che sufficiente per voler proseguire nel doloroso e doveroso cammino di conoscenza, ricerca e memoria. Perché "questo è stato"...

*Un uomo, che alcuni ritenevano
saggio, dichiarò che dopo Auschwitz
non fosse più possibile alcuna poesia.
Sembra che delle poesie
l'uomo saggio non abbia avuto
alta considerazione –
quasi che queste servissero a consolare
l'anima di sensibili contabili
o fossero vetri intarsiati
attraverso i quali si guarda il mondo.
Noi crediamo che le poesie
siano ridiventate possibili
ora più che mai, per la semplice ragione che
solo in poesia si può esprimere
ciò che altrimenti
sarebbe superiore a ogni descrizione.
(Hans Sahl)*

Il razzismo scientifico: alcuni cenni

Il razzismo scientifico affonda le sue radici nel **determinismo biologico** e possiamo collocare la sua nascita tra il XVIII e il XIX secolo (un periodo che vede la nascita di numerose discipline, teorie e tecniche scientifiche che indagano la "**differenza umana**" e l'evoluzione umana, basti richiamare il nome a tutti noi noto dell'antropologo Cesare Lombroso e dei suoi studi, a cui si fa risalire la nascita della criminologia).

In nome della presunta obiettività della Scienza, le tesi del determinismo biologico sono state usate per legittimare lo schiavismo, il colonialismo, la segregazione di gruppi etnici minoritari, la discriminazione, la persecuzione e persino il genocidio. Per questa strada, come scrive Alberto Burgio, «*La razza risulta dalla connessione (arbitraria) tra caratteri fisici (talvolta, come nel caso degli ebrei, inesistenti) e caratteristiche morali (attribuite al gruppo destinato ad essere discriminato)*»¹.

Non è qui luogo per approfondire questo aspetto, ma solo per richiamare il contesto in cui si confermano, rafforzano e diffondono pregiudizi e stereotipi; un contesto che offre pretesto e presunzione scientifica a politiche discriminatorie e criminali, che tornano ad utilizzare la fisiognomica per giustificare il concetto di razza.

Per dare conto dei riferimenti presi ad esempio e fondamento, riportiamo di seguito alcune "classificazioni umane" degli scienziati più noti e significativi.

La classificazione di C. Linneo (*Systema naturae*, 1735-89)

H. **europaeus**: bianco, sanguigno, ardente; capelli biondi abbondanti, occhi azzurri; leggero, fine, ingegnoso; porta vesti strette; è governato dalle leggi.

H. **americanus**: rosso, bilioso; capelli dritti neri grossi, narici larghe, mento quasi imberbe; gaio, ostinato, erra in libertà, si dipinge il corpo; è retto dalla consuetudine.

H. **asiaticus**: giallastro, malinconico, grave; glabro, capelli scuri, occhi rossi; severo, fastoso, avaro; porta vesti larghe; è retto dall'opinione.

H. **africanus** (asser): nero, indolente; capelli neri crespi; pelle oleosa, naso scimmiesco, labbra grosse; vagabondo, pigro, negligente; si spalma il corpo di grasso; è retto dall'arbitrio.

La classificazione di J. F. Blumenbach (*De generis humani varietate nativa*, 1795)

I (varietà caucasica): pelle chiara, guance rosee, capigliatura bruna; faccia ovale, dritta, tratti moderatamente marcati, fronte arrotondata, naso stretto leggermente ricurvo, in ogni caso assai alto. Ossa malari non prominenti, bocca piccola, mento pieno rotondo. Abitanti dell'Europa, all'infuori dei lapponi e dei finni, dell'Asia occidentale fino al Gange e dell'Africa settentrionale.

II (varietà mongolica): capigliatura nera, rigida, colore della pelle bruno-giallo; faccia larga appiattita; intervallo fra gli occhi largo e depresso, naso appiattito; gote arrotondate preminenti; apertura palpebrale stretta con piega all'angolo interno; mento abbastanza prominente. Comprende gli asiatici rimanenti (cioè oltre l'Ob e il Caspio) e inoltre i finni e lapponi in Europa e gli eschimesi in America.

III (varietà etiopica): pelle nera, capelli neri lanosi; faccia stretta, sporgente nel suo tratto inferiore; fronte bassa rugosa; occhi prominenti, a fior di testa, naso largo e schiacciato, labbra piene e rigonfie; mandibola ad angoli divaricati, mento sfuggente. Tutti gli abitanti dell'Africa all'infuori di quelli nominati.

IV (varietà americana): pelle color del rame, capelli neri rigidi; faccia larga, ma non appiattita; pomelli prominenti; visti di profilo i tratti sono tagliati più profondamente che nella varietà II; fronte bassa, naso prominente. Abita tutto il territorio del Nuovo Mondo a sud degli eschimesi.

V (varietà malese): pelle bruno-scura, capelli neri ricciuti; faccia meno larga che nella varietà IV, molto prominente nella parte inferiore; visti di profilo i tratti sono più staccati e profilati che

¹ Alberto Burgio, L'invenzione delle razze. Studi sul razzismo e revisionismo storico, Manifestolibri, 1998

non siano nella varietà III; naso pieno assai largo, bocca grande. Tutti gli abitanti delle isole del Pacifico.

Blumenbach credeva all'esistenza di caratteristiche nazionali atte a determinare la struttura facciale e attribuiva queste variazioni al clima e al cibo; malgrado ciò, nei suoi scritti scientifici cominciò a prevalere l'elemento estetico: pur sostenendo l'origine caucasica dell'uomo e la fondamentale unità della razza umana, arriva ad affermare che la differenza fra le razze si esprima in senso gerarchico.

Nell'Origine dell'uomo (1871) così **Charles Darwin** commentava le teorie sulle razze: «L'uomo è stato studiato più attentamente di qualsiasi altro animale, eppure c'è la più grande varietà di giudizi fra le persone competenti riguardo a se possa essere classificato come una singola razza oppure due (Virey), tre (Jacquinot), quattro (Kant), cinque (Blumenbach), sei (Buffon), sette (Hunter), otto (Agassiz), undici (Pickering), quindici (Bory de St-Vincent), sedici (Desmoulins), ventidue (Morton), sessanta (Crawfurd) o sessantatré secondo Burke.».

Darwin era convinto che le differenze tra le razze, anche se vistose, fossero per lo più irrilevanti, e che vi fosse una grande uniformità nelle caratteristiche veramente importanti, comprese quelle mentali e che la correlazione tra queste e l'aspetto fisico fosse infondata.

Ancor prima che la **craniometria** prendesse piede in ambito scientifico con Blumenbach, la scienza **fisiognomica** aveva riscosso un certo successo fra gli scienziati del Settecento: Johann Kaspar Lavater (1741-1801, fisiologo e teologo) aveva perfezionato la fisiognomica, ovvero la «scienza della lettura del volto umano. Anche in questo caso, vi è la prevalenza dell'aspetto estetico come espressione dell'interiorità: classificando verso la fine del secolo XVIII le facce umane, attribuiva agli ebrei nasi aquilini e menti appuntiti (anche se non sapeva come classificarli esattamente...).

Gli storici sono ormai concordi nel ritenere che **l'emanazione in Italia delle leggi antiebraiche** non sia stata determinata da pressioni tedesche e che, fino almeno al 1936, gli ebrei italiani – nonostante le contraddittorie dichiarazioni rese da Mussolini in proposito – non erano stati bersaglio di politiche repressive e discriminatorie.

Certo è che, a partire **dal 1936**, comincia a proliferare e diffondersi una **propaganda antiebraica**, sempre più oltraggiosa e crudele, che **fa propri gli "strumenti di offesa" legati al "razzismo scientifico", ovvero alle caratteristiche morali e fisiognomiche attribuite agli ebrei.**

Negli anni 1937-1938 in Italia, una campagna sistematica pone le basi dell'antisemitismo di Stato e lo innesta nel tronco razzista della politica coloniale avviata nell'Africa orientale, secondo una linea di sostanziale continuità. La retorica dell'Impero, saldata alla costruzione dell'identità nazionale rinnovata che si vuole difendere "da incroci e imbastardimenti", dà corpo agli umori che circolano nel Paese conferendo alla campagna di separazione razziale un carattere di necessità. Si consolida e diffonde così una visione esplicitamente razzista, che fa da sostrato alla legislazione contro gli ebrei che sarà emanata solo due anni dopo.








Anche la rivista **"La difesa della Razza"**, formalmente indipendente dal governo, ma da questo voluta e sostenuta, utilizzerà lo stereotipo dell'ebreo perfino nel sintetizzare – alla fine del 1938 – il contenuto delle prime leggi antiebraiche (*v. vignetta alla pagina seguente*).

DOPO LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Gli ebrei non possono...

 ...prestare servizio militare	 ...esercitare l'ufficio di tutore	 ...essere proprietari di aziende interessenti le difese nazionale
 ...essere proprietari di terreni e di fabbricati	 ...avere domestici ariani	
 Espulsione degli ebrei stranieri		

Non vi possono essere ebrei...

 ...nelle amministrazioni militari e civili	 ...nel Partito	 ...negli Enti provinciali e comunali
 ...negli Enti parastatali	 ...nelle banche	 ...nelle assicurazioni
 Gli ebrei esclusi dalla scuola italiana		

Germania. Legislazione antiebraica (1933 – 1939)

L'intento di separare gli ebrei dalla popolazione "ariana" - e di privarli dei diritti politici, giuridici e civili - era stato annunciato ben prima della presa del potere da parte del Partito nazionalsocialista e nel **1925**, ferocemente riaffermato e argomentato direttamente da Hitler in [Mein Kampf](#):

«Se all'inizio e durante la guerra si fossero tenuti sotto i gas velenosi dodici o quindici migliaia di questi ebraici corruttori del popolo come dovettero restare sotto i gas, in campo, centinaia di migliaia dei migliori lavoratori tedeschi di tutti i ceti e di tutti i mestieri, non invano sarebbero periti al fronte milioni di vittime. Eliminando in tempo dodicimila furfanti, si sarebbe salvata la vita a un milione di tedeschi, preziosi per l'avvenire. Ma fu degno della politica borghese l'abbandonare, senza batter ciglio, milioni di creature ad una morte sanguinosa sul campo di battaglia, e considerare sacre dieci o dodici migliaia di traditori del popolo, imbroglioni, usurai e impostori...

Nel 1923 la situazione era la stessa che nel 1918. A qualunque genere di resistenza ci si appigliasse, occorreva anzitutto eliminare dal corpo della nostra nazione il veleno marxista...

Fu quello il tempo in cui - lo confesso apertamente - concepii profonda ammirazione per il grand'uomo a sud delle Alpi che, pieno di fervido amore per il suo popolo, non venne a patti col nemico interno dell'Italia ma volle annientarlo con ogni mezzo. Ciò che farà annoverare Mussolini fra i grandi di questa Terra è la decisione di non spartirsi l'Italia col marxismo, ma di salvare dal marxismo, distruggendolo, la sua patria...

Furono ebrei a portare sul Reno i negri, sempre nella speranza e con lo scopo chiaro di contribuire così ad un imbastardimento della razza bianca, per precipitarla dalle sue posizioni politiche e culturali e cacciarsi al suo posto. Un popolo di razza pura, che è cosciente del suo sangue non sarà mai assoggettato dall'ebreo. Costui non potrà essere che il signore di popoli bastardi. Perciò egli cerca programmaticamente di abbassare il livello razziale, corrompendo e avvelenando i singoli...».

Il **30 gennaio 1933** Adolf Hitler, leader del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (NSDAP), viene nominato Cancelliere del Reich.



Archivio Storico LUCE, [30 gennaio 1933. Hitler Cancelliere del Reich](#)

Durata: 1:23'

Su iniziativa di Himmler il **22 marzo 1933** apre a Dachau il primo Lager.



Il campo di concentramento di Dachau è il primo campo di concentramento nazista, aperto, su iniziativa di Heinrich Himmler, il 22 marzo 1933, solo un mese dopo l'ascesa al potere di Adolf Hitler. Il campo, ricavato dalla ristrutturazione degli edifici e dei terreni di una fabbrica di munizioni in disuso, viene originariamente progettato per la detenzione di circa 5.000 deportati e viene utilizzato come "campo modello", nel quale vengono sperimentate e messe a punto le più metodiche tecniche di annientamento fisico e psichico dei deportati attraverso il lavoro. Il lager viene aperto con il preciso scopo di "rieducare" gli oppositori politici del nazismo.

Inizialmente la sorveglianza del lager è di competenza della polizia bavarese, ma dal giugno 1933 le SS prendono il pieno potere gestionale.

Negli anni successivi, oltre ai prigionieri politici, per lo più comunisti e socialisti, anche altre categorie di persone vengono rinchiusi a Dachau: testimoni di Geova, ebrei, rom, sinti, omosessuali, persone ritenute "asociali" e criminali comuni. Dachau è anche il campo principale nel quale vengono internati esponenti del clero cristiano: secondo la Chiesa Romana circa 3000 preti vengono rinchiusi nel cosiddetto «Blocco dei sacerdoti».

In totale i deportati a Dachau furono all'incirca 120 mila, 11 mila dei quali italiani...

[Continua a leggere](#) (sito ANED)

Il **23 marzo**, il parlamento tedesco approva la Legge per gli Interventi Straordinari a Difesa della Nazione e del Reich, meglio conosciuta come Legge sui Pieni Poteri (*Ermächtigungsgesetz*). La legge permette a Hitler, in qualità di Cancelliere, di promulgare nuove leggi senza l'approvazione del Parlamento. Quest'atto segna, di fatto, l'inizio della dittatura in Germania.

Il **25 marzo** venne promulgata la Legge contro l'invasione dell'elemento straniero delle scuole e delle università tedesche. Ne conseguì che i cittadini che avessero un genitore o un nonno ebreo e le persone "non gradite" vennero allontanati dall'insegnamento o dalle attività artistiche e culturali

E il **7 aprile 1933** viene promulgata la Legge per il riordino dei pubblici impieghi: dell'articolo 3 – noto anche come 'paragrafo ariano' – essa vieta a quanti non siano di "discendenza ariana" di ricoprire qualunque incarico statale. Sulla base la Germania perse 1684 scienziati, la maggior parte dei quali migrò in Inghilterra e negli Stati Uniti. Fra questi c'è Albert Einstein, che il 17 ottobre 1933 si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti.

Il 26 aprile Herman Göring, Presidente e Ministro degli Interni della Prussia, il più grande degli stati che costituiscono la Germania, crea una nuova agenzia, la Gestapo (*Geheime Staatspolizei*, o Polizia Segreta di Stato), utilizzando il personale e le strutture della già esistente polizia politica dello stato prussiano.

Il 7 maggio il governo tedesco decreta che tutto il personale ebreo delle forze armate tedesche (*Reichswehr*) venga dimesso dal servizio.

Nel 1933, le autorità naziste in Germania si impegnarono in modo particolare nel tentativo di convincere tutte le organizzazioni professionali e culturali a uniformarsi all'ideologia e alle politiche del Nazismo (*Gleichschaltung*). All'interno di quella politica, il Ministro della Propaganda Joseph Goebbels diede inizio a tutta una serie di azioni che dovevano spingere anche le arti e la cultura a fare propri gli obiettivi dei Nazisti. Il governo espulse dalle organizzazioni culturali gli Ebrei e altri funzionari ritenuti sospetti o che avevano creato opere ritenute "degenerate" dai Nazisti.

La notte del **10 maggio del 1933** migliaia di opere di autori non ebrei o comunque reputati "contrari allo spirito tedesco" vanno perdute nel grande rogo di libri organizzato nelle principali città tedesche (solo a Berlino, nella Opern Platz, quella notte vengono dati alle fiamme circa 20.000 volumi. Tra gli autori delle opere figurano Albert Einstein, Jack London, Bertoldt Brecht, Ernst Hemingway, Hermann Hesse, James Joyce, Joseph Roth, Carl Marx, Marcel Proust, Sigmund Freud, Thomas Mann).



Enciclopedia dell'Olocausto. ["Il Piano Nazista": La distruzione dei libri](#)

Durata: (sequenza) 03:05'

Il **14 luglio 1933** vengono emanate tre leggi che descrivono in modo chiaro ed esemplare gli obiettivi della politica nazista:



Legge contro la ricostituzione dei partiti

Il governo del Reich ha deciso la legge che qui segue e che ora viene promulgata:
par.1. in Germania esiste un solo partito politico, il Partito nationalsocialista tedesco dei lavoratori.

par. 2. Chi opera per mantenere la compagine organizzativa di un altro partito o per costituire un nuovo partito politico, qualora la sua azione non incorra in pene più gravi previste da altre disposizioni di legge, viene punito con il carcere sino a tre anni o con la detenzione per un periodo variabile dai sei mesi ai tre anni.



Legge sulla revoca della cittadinanza e sul disconoscimento dell'appartenenza allo Stato

stabiliva che chi avesse acquistato la cittadinanza tedesca tra il 9 novembre 1918 e il 30 gennaio 1933, ovvero tra la fine del II Reich e l'inizio del III, potesse perderla, se risultava indesiderabile, e così anche chi, grazie a lui, l'avesse a sua volta ottenuta.

Viene poi emanata la Legge sulla prevenzione della nascita di elementi ereditariamente malati, ovvero sulla sterilizzazione forzata. La razza ariana viene proclamata come razza superiore, da difendere e da preservare da pericolose contaminazioni. Hitler vede in zingari, malati di mente, persone affette da malattie genetiche e omosessuali un pericolo da combattere e da estirpare.

Di lì a poco sarebbe iniziato il **programma di eugenetica e di eutanasia noto come Aktion T4**, che prevedeva la soppressione di persone affette da malattie genetiche e di individui colpiti da handicap. È il primo passo verso la creazione dei campi di sterminio.



Legge sulla prevenzione della nascita di persone affette da malattie ereditarie

Il governo del Reich ha deliberato la legge seguente che qui viene promulgata:

Art. 1. Chi è affetto da malattia ereditaria può essere sterilizzato con intervento chirurgico, se in base alle esperienze della scienza medica sia da attendersi con grande probabilità che i suoi eredi soffriranno di gravi disturbi ereditari fisici o mentali.

Art. 2. Ai sensi della presente legge è affetto da malattia ereditaria chi soffre di una delle seguenti infermità:

1. cretinismo congenito;
 2. schizofrenia;
 3. psicosi maniaco-depressiva;
 4. epilessia ereditaria;
 5. corea ereditaria;
 6. cecità ereditaria;
 7. sordità ereditaria;
 8. gravi malformazioni fisiche ereditarie.
3. Può essere sterilizzato inoltre chi soffre di alcoolismo acuto.

In un crescendo di odio antisemita, due anni più tardi, il **15 settembre 1935**, Hitler emana le leggi razziali passate alla storia come Leggi di Norimberga, finalizzate a preservare la razza ariana da contaminazioni razziali: l'antisemitismo diventa legge dello Stato e dunque un obbligo per tutti i cittadini tedeschi. Sostanzialmente si tratta di **due leggi**: la 'legge sulla cittadinanza del Reich' e la 'legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco'.

La prima, distinguendo fra 'cittadini del Reich' e 'membri di razze estranee', stabiliva che 'è cittadino del Reich solo l'appartenente allo Stato di sangue tedesco o affine' e che 'solo il cittadino del Reich è detentore dei pieni diritti politici'. Due mesi più tardi nel Primo regolamento sulla cittadinanza tedesca, si stabilirà che 'solo il cittadino del Reich è detentore dei pieni diritti politici, del diritto di esercizio del voto politico o di ricoprire cariche pubbliche' e si precisa che 'un ebreo non può essere cittadino del Reich', intendendo per ebreo chiunque discendeva da almeno tre nonni ebrei.

La seconda legge vietava 'i matrimoni tra ebrei e appartenenti allo Stato di sangue tedesco o affine', annullava i matrimoni precedentemente contratti, anche se all'estero, vietava 'i rapporti extra-matrimoniali tra ebrei e appartenenti allo Stato di sangue tedesco o affine', impediva agli ebrei di 'tenere come domestiche donne appartenenti allo Stato, di sangue tedesco o affine, di età inferiore ai 45 anni.



Leggi di Norimberga

Due distinti provvedimenti legislativi furono varati nella Germania Nazista il **15 settembre del 1935**, conosciuti come le Leggi di Norimberga: la Legge per la cittadinanza del Reich e la Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco.

Legge per la cittadinanza del Reich

Il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente legge che qui viene promulgata:

Par. 1 – 1. È cittadino dello stato (Staatsangehöriger) colui che fa parte della comunità protettiva del Reich tedesco, con il quale ha dei legami che lo impegnano in maniera particolare.; 2. L'appartenenza allo stato viene acquisita in base alle norme della legge che regola l'appartenenza al Reich e allo stato.

Par. 2 – 1. Cittadino del Reich (Reichsbürger) è soltanto l'appartenente allo stato di sangue tedesco o affine il quale con il suo comportamento dia prova di essere disposto ed adatto a servire il popolo ed il Reich tedesco; 2. Il diritto alla cittadinanza del Reich viene ottenuto attraverso la concessione del titolo di cittadino del Reich; 3. Il cittadino del Reich è il solo depositario dei pieni diritti politici a norma di legge.

Par. 3 – Il ministro degli interni del Reich in accordo con il sostituto del Führer provvederà all'emanazione delle norme giuridiche ed amministrative necessarie per l'attuazione e l'integrazione della legge.

Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco

Pervaso dal riconoscimento che la purezza del sangue tedesco è la premessa per la conservazione del popolo tedesco ed animato dal proposito irriducibile di assicurare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente legge che qui viene promulgata.

Par. 1 – 1. Sono proibiti i matrimoni tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco o affine. I matrimoni già celebrati sono nulli anche se celebrati all'estero per sfuggire a questa legge; 2. L'azione legale per l'annullamento può essere avanzata soltanto dal Procuratore di stato.

Par. 2 – Sono proibiti i rapporti extramatrimoniali tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco.

Par. 3 – Gli ebrei non potranno assumere al loro servizio come domestiche cittadine di sangue tedesco o affine sotto i 45 anni.

Par. 4 – 1. Agli ebrei è proibito innalzare la bandiera del Reich e quella nazionale ed esporre i colori del Reich; 2. È stato permesso loro invece esporre i colori ebraici. L'esercizio di questa facoltà è protetto dallo stato.

Par. 5 – 1. Chi contravviene al divieto di cui al par. 1, viene punito con il carcere duro; 2. Chi contravviene al divieto di cui al par. 2, viene punito con l'arresto o con il carcere duro; 3. Chi contravviene alle norme di cui ai parr. 3 o 4, viene punito con la prigione fino ad un anno e con una multa o pene di questo genere.

Par. 6 – Il ministro degli interni del Reich in accordo con il sostituto del Fuehrer ed il ministro per la giustizia del Reich emana le norme giuridiche ed amministrative necessarie per l'attuazione e l'integrazione della legge.

Par 7 – Questa legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione, il par. 3 invece a partire dal 1° gennaio 1936.

Per approfondire: [Adriana Lotto, Le "Leggi di Norimberga", sta in DEP n. 5-6, 2006](#)

In breve tempo gli ebrei vedono progressivamente ridursi i loro diritti, fino alla totale cancellazione: sono allontanati dai loro posti di lavoro, è loro preclusa la possibilità di esercitare alcune professioni, vengono esclusi dall'assistenza sanitaria, sono espulsi dalle scuole pubbliche.

*«Le Leggi di Norimberga ribaltarono il processo di emancipazione con il quale la Germania aveva reso gli Ebrei membri a pieno titolo della società e cittadini del paese con eguali diritti. Più significativamente, le leggi gettavano le basi delle future misure antisemite distinguendo, dal punto di vista giuridico, i Tedeschi dagli Ebrei. **Per la prima volta nella storia, gli Ebrei dovevano affrontare una persecuzione non per ciò in cui credevano, ma piuttosto per le loro origini o quelle dei loro genitori.** Nessuna professione di fede, nessuna azione e nessuna dichiarazione poteva convertire un Ebreo in un Tedesco nella Germania nazista. Molti Tedeschi che non avevano mai praticato il Giudaismo, o che non lo avevano praticato per anni, si trovarono stretti nella morsa del terrore Nazista.*

Sebbene le Leggi di Norimberga si riferissero esplicitamente soltanto agli Ebrei, venivano applicate anche ai neri e ai [Rom](#) (Zingari) che vivevano in Germania. Definire gli Ebrei, i neri e i Rom come appartenenti a una razza straniera ne facilitò la persecuzione.»

(tratto da: [Enciclopedia dell'Olocausto](#))

Il **22 settembre 1933**, viene istituita la Camera della Cultura del Reich (RKK), con l'obiettivo di promuovere l'arte ariana in linea con gli ideali nazisti. Nata come organizzazione professionale di tutti gli artisti creativi tedeschi, la RKK (che quattro anni dopo promosse la mostra contro la cosiddetta "arte degenerata") imponeva la produzione di un certificato ariano.

Il **29 settembre 1933** il governo tedesco emana la Legge sulle Eredità Agricole (*Reichserbhofgesetz*), con la quale le aziende agricole potranno essere ereditate solo da quei cittadini tedeschi in grado di dimostrare di non avere antenati ebrei o di colore. La documentazione dovrà risalire fino al 1800.



Legge sulle eredità agricole del Reich

Il governo del Reich a garanzia del vecchio diritto consuetudinario successorio tedesco vuole mantenere la ruralità come sorgente di sangue del popolo tedesco.

Le aziende ereditarie devono essere preservate nel passaggio di successione da indebitamento e da frazionamento, in modo tale che continuino a rimanere come eredità familiare in mano a rurali liberi.

Il governo del Reich ha perciò stabilito la seguente legge. I concetti fondamentali della legge sono:

La proprietà agricola e boschiva nella misura di almeno un prodotto alimentare agricolo e di non più di 125 ettari è azienda ereditaria se appartiene a una persona idonea all'agricoltura.

Il proprietario dell'azienda ereditaria si chiama rurale.

Rurale può essere solo chi è cittadino tedesco, di sangue tedesco o della stessa origine, e onorato...



Umiliazione pubblica: "Sono colpevole di inquinamento della razza".

Umiliazione pubblica: "Sono colpevole di inquinamento della razza". In questa fotografia si vede un uomo accusato di avere avuto una relazione illecita con una donna ebrea; il giovane viene costretto a camminare lungo le strade per essere umiliato pubblicamente. Affiancato da poliziotti

La foto è tratta da: [Enciclopedia dell'Olocausto](#)

Dopo un anno di relativa moderazione, per consentire lo svolgimento delle olimpiadi di Berlino del 1936, **nel 1937 e nel 1938**, le autorità tedesche ripresero la persecuzione legale degli Ebrei tedeschi, completano i settori di esclusione sul versante lavorativo e professionale e, soprattutto, colpendone le attività economiche: fu richiesto loro di registrare le proprietà e fu disposto il subentro di proprietari tedeschi nelle imprese appartenute agli Ebrei, dopo l'acquisto a prezzi di svendita fissati dal governo o dai funzionari del Partito Nazista. Inoltre, nel 1937 e nel 1938, il governo proibì ai medici ebrei di curare pazienti non-ebrei e revocò la licenza agli avvocati ebrei.

Il **9 novembre 1938**, in Germania, Austria e Cecoslovacchia, su istigazione di Joseph Goebbels, si verifica l'episodio che di fatto dà inizio alla Shoah e che è passato alla storia come [la Notte dei cristalli](#). Si tratta di un feroce pogrom organizzato dal regime nazista contro gli ebrei tedeschi, durante il quale furono saccheggiate, distrutte e date alle fiamme migliaia di sinagoghe, cimiteri ebraici, negozi, case private.



Subito dopo il pogrom della Kristallnacht (conosciuta come "**La Notte dei Cristalli**"), tra il **9 e il 10 novembre 1938**, le leggi naziste proibirono agli Ebrei l'accesso alle scuole pubbliche e alle università, così come ai cinema, ai teatri e agli impianti sportivi. In molte città, gli Ebrei non potevano accedere a determinate zone definite "ariane".

3 ottobre 1938. Il Decreto sulla Confisca delle Proprietà degli Ebrei regola il trasferimento dei beni degli Ebrei a cittadini tedeschi non-ebrei.

12 novembre 1938. Il Decreto sull'esclusione degli Ebrei dalle attività economiche chiude tutte le aziende di proprietà di cittadini ebrei.

15 novembre 1938. Il Ministero dell'Istruzione del Reich espelle tutti i bambini ebrei dalle scuole pubbliche.

28 novembre 1938. Il Ministero degli Interni del Reich limita la libertà di viaggiare degli Ebrei.

L'**8 dicembre 1938** Himmler, nella sua veste di capo della polizia tedesca, promulga il decreto per combattere 'la piaga degli zingari' (vedi: *Enciclopedia dell'Olocausto*, [La persecuzione dei Rom in Germania, prima della guerra, 1933-1939](#)).

14 dicembre 1938. Un'Ordinanza dell'Esecutivo sulla Legge del Lavoro cancella tutti i contratti tra lo Stato e le ditte possedute da Ebrei.

21 febbraio 1939. Il Decreto sulla Consegna dei Metalli e delle Pietre Preziose posseduti dagli Ebrei impone a quest'ultimi di consegnare allo Stato tutti gli oggetti d'oro e d'argento, i diamanti e altri oggetti preziosi, senza alcun risarcimento.

Il 15 maggio 1939, a Ravensbrück (letteralmente "il ponte dei corvi"), 80 chilometri a nord di Berlino, apre un Lager destinato a diventare il più grande campo di concentramento femminile e uno dei più terribili della Germania nazista. A progettarlo è Heinrich Himmler.

Il 18 agosto 1939, il governo tedesco emanò un decreto con il quale obbligava tutto il personale sanitario a registrare sia i neonati che i bambini al di sotto dei tre anni affetti da qualche forma di disabilità.

Italia. La politica della razza nelle colonie

Nel 1935, Mussolini lancia l'Italia alla conquista dell'Africa, dove conduce la campagna di Etiopia e poi quella di Abissinia. Queste imprese militari offrono l'occasione per mettere a fuoco la politica razzista dell'Italia fascista nella fase precedente alle leggi razziali.



Figura 1. Bianco e nero, Almanacco del Guerin meschino per il 1936.

Tratto da: Ministero per i beni e le attività culturali - Biblioteca di storia moderna e contemporanea, [Novecento periodico. Periodici italiani 1919-1943](#)

Le autorità avrebbero dovuto applicare il massimo rigore nella selezione delle qualità politiche, morali, familiari e sanitarie degli aspiranti coloni per consentire la creazione di una popolazione civile sana e feconda.

«La giurisprudenza che progressivamente si affermò nell'applicazione delle norme contro le unioni miste non considerò come reato il «mero» rapporto sessuale di maschi bianchi con donne africane. Esso era ritenuto lecito in relazione al limitato numero di donne bianche in colonia e al principio che l'uomo – nella visione del mondo fascista – avesse «naturalmente» bisogno di un virile sfogo della sua potenza sessuale. Il reato punibile era invece la relazione sessuale che si manifestava collegata ad elementi di affettività che potevano somigliare o ricordare quelli propri

Nel concetto stesso di colonialismo è insita l'idea dell'inferiorità delle popolazioni che abitano le terre di conquista: solo l'intervento di un popolo superiore, in grado di organizzare il territorio, sfruttare le risorse, portare cultura e tecnologia potrà riscattare quei territori dall'arretratezza e civilizzare, nei limiti imposti dalla natura inferiore, quelle popolazioni. Tutta la cultura europea del XIX secolo fu segnata dalla prospettiva del dominio: gli studi scientifici che in quegli anni si andavano diffondendo diedero un apporto determinante alla legittimazione del colonialismo europeo e all'emanazione di norme e leggi razziali.

Le implicazioni di questa concezione nel rapporto fra colonizzatori e indigeni nelle colonie italiane furono notevoli, confliggendo con una delle principali preoccupazioni del regime: quella di evitare il meticcio.

Il regime fascista desiderava infatti fondare nei nuovi domini un modello di colonialismo che unisse la colonizzazione demografica, attuata attraverso l'emigrazione di grandi masse contadine, ad altre forme di sfruttamento economico delle nuove terre. Le colonie avrebbero dovuto diventare l'Italia d'oltremare. Gli emigranti italiani avrebbero portato in Africa la propria civiltà ed avrebbero tenuto coeso il tessuto di quelle terre con l'Italia, in una relazione di reciprocità, secondo il modello imperiale dell'antica Roma.

dell'unione matrimoniale, come mangiare allo stesso tavolo, dormire nello stesso letto o nella stessa stanza, non allontanarsi dopo l'amplesso, non remunerare la donna per l'atto sessuale.»².

CORTE D'APPELLO DI ADDIS ABEBA

31 gennaio 1939 - Pres. GUERRAZZI, rel. NIGRO - Imp. SENECA

Nel caso di un nazionale il quale confessi di avere preso con sè un'indigena, di averla portata con sè nei vari trasferimenti, di volerle bene, di averla fatta sempre mangiare e dormire con sè, di avere consumato con essa tutti i suoi risparmi, di avere fatto regali ad essa e alla di lei madre, di averle fatto cure alle ovaie perchè potesse avere un figlio, di avere preso una indigena al suo servizio, di avere preparato una lettera a S. M. il Re Imperatore per ottenere l'autorizzazione a sposare l'indigena o almeno a convivere con lei, si verifica un fenomeno quanto mai macroscopico di insabbiamento, perchè qui non è il bianco che ambisce sessualmente la venere nera e la tiene a parte per tranquillità di contatti agevoli e sani, ma è l'animo dell'italiano che si è turbato ond'è tutto dedito alla fanciulla nera sì da elevarla al rango di compagna di vita e partecipe d'ogni atteggiamento anche non sessuale della propria vita.

E' pertanto opportuno comminare la pena, sebbene sia un incensurato, in misura che non renda possibile la condanna condizionale perchè è tale e tanta l'ubriacatura del colpevole che tornerebbe a convivere con l'indigena ove lo si scarcerasse.

In concreto va inflitto un anno e un mese di reclusione, bastevoli a snobbare il cervello dell'italiano e a disperdere la femmina in cento altri contatti che la diminuiscano di pregio per il nazionale e la vincolino a nuovi interessi e forse a nuovi interessati affetti.

31 gennaio 1939, Corte d'Appello di Addis Abeba, imputato Seneca (tratto da Novecento.org)

[LEGGE 6 luglio 1933, n. 999](#)

Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia

(Capo II Della sudditanza e della cittadinanza)

[REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937, n. 880](#)

convertito con modificazione dalla Legge 30 dicembre 1937, n. 2590

Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi

Proibisce la relazione di indole coniugale tra un cittadino italiano e un suddito dell'AOI, disponendo la reclusione da uno a cinque anni del cittadino italiano secondo la ratio che, essendo di razza superiore, fosse da addebitare a lui (o a lei) la colpa della trasgressione. La norma colpiva le convivenze aventi carattere di stabilità ritenendo che da esse, piuttosto che da rapporti puramente occasionali, derivasse una lesione alla integrità della razza.

² G. Gabrielli, [Razzismo coloniale italiano: dal madamato alla legge contro le unioni miste](#), 2019, Novecento.org



[REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938, n. 1728](#)

Provvedimenti per la difesa della razza italiana

Oltre a dare ufficialmente inizio alla campagna antisemita, il provvedimento contiene un quadro più ampio di discriminazioni che comprendevano anche le popolazioni assoggettate delle colonie. All'art. 1, vieta il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza.

[LEGGE 29 giugno 1939, n. 1004](#)

Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana

Vieta il matrimonio con individui di razza camitica, semitica e altre razze non ariane.

[LEGGE 13 maggio 1940, n. 822](#)

Norme relative ai meticci

Abolisce completamente la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana per tutti gli abitanti indigeni dell'AOI (Africa Orientale Italiana), ma anche per le italiane maritate a sudditi, a tutti i figli di africani, ai bambini di sangue misto o di genitori ignoti, agli indigeni che prestassero servizio militare o civile presso l'amministrazione dell'AOI

Italia. L'asse Roma – Berlino e la scoperta della razza italiana

«Il 22 ottobre **1936** Italia e Germania Stati siglano un patto di alleanza militare, dando vita al cosiddetto 'asse Roma-Berlino'. Nel settembre 1937 Mussolini va in Germania, per rinsaldare la collaborazione fra l'Italia e la nazione tedesca e per discutere la questione austriaca che Hitler volgerà a suo favore nel febbraio del 1938, con l'annessione dell'Austria al Reich. Mussolini, che fino a quel momento poco si era lasciato sedurre dall'ideologia antisemita hitleriana, cambia rotta e comincia a seguire le orme naziste sul terreno del razzismo antisemita, sostenuto da sempre più serrate campagne di propaganda antiebraica e di esaltazione della 'razza italiana'.»³

Come già riportato alle pagine precedenti, fino a qual momento l'antisemitismo non era stato presente nella dottrina fascista e, in un primo tempo, Mussolini arrivò a criticare le misure razziste prese da Hitler, sostenendo che «l'orgoglio nazionale non ha affatto bisogno dei deliri di razza», Mussolini concludeva che «l'antisemitismo non esiste in Italia».




Figura 12. La stirpe 1937, n. 1.

Tratto da: Ministero per i beni e le attività culturali - Biblioteca di storia moderna e contemporanea, [Novecento periodico. Periodici italiani 1919-1943](#)

Certo, queste affermazioni erano spesso accompagnate o intercalate da dichiarazioni di tutt'altro tenore, ma non sono pochi gli storici che individuano nell'Italia dell'epoca uno dei paesi più tolleranti, ciò che – alla fine – determinò un vantaggio per gli ebrei italiani, che non credero subito e fino in fondo nella "svolta" razzista del fascismo.

Quando il 18 settembre 1938, il Duce annuncerà a Trieste le leggi razziali, affermò che "*l'ebraismo mondiale è stato, durante sedici anni, malgrado la (nostra) politica, un nemico irreconciliabile del fascismo!*", quasi a voler giustificare le decisioni che stava annunciando o, peggio ancora, a presentare gli ebrei come responsabili dell'iniziativa che stava per prendere il regime.

«Il **14 luglio 1938**, con un comunicato stampa ufficiale, viene pubblicato sul Giornale d'Italia il Manifesto degli scienziati razzisti in cui si annuncia la scoperta di una razza italiana appartenente alla razza 'ariana' e si afferma che, poiché gli ebrei non appartengono a quella razza, non possono far parte dello Stato italiano.

Ma a Mussolini non basta ancora. Vuole che quelle tesi abbiano un testo specialistico che le diffonda, che le ribadisca, che faccia propaganda antisemita: convoca quindi Telesio Interlandi, già direttore del quotidiano Il Tevere, e gli affida l'incarico di fondare un 'rotocalco'.

È così che il 5 agosto 1938 compare in edicola il primo numero della rivista quindicinale "La difesa della razza" che contiene il testo del Manifesto degli scienziati razzisti ora riproposto con il titolo di Manifesto della difesa della razza.»⁴.

³ Ricucci Marina, Ricotti Laura, Il dovere della parola. La Shoah nelle testimonianze di Liliana Segre e di Goti Herskovitz Bauer, Fondazione Livorno, 2021

⁴ Id.



«Nel corso del 1937 la necessità di "serrare i ranghi" per la missione internazionale contro le democrazie occidentali e contro l'Unione Sovietica, sposta l'obiettivo razzista contro gli ebrei: accusati di essere degli "infiltrati" cospiratori, appartenenti alla borghesia "demoplutocratica" e massonica, oppure rappresentanti della Internazionale bolscevica. L'opinione pubblica viene sensibilizzata attraverso una campagna che precede di oltre un anno i primi provvedimenti legislativi e che trova nell'istituendo Ministero della cultura popolare e nell'Istituto nazionale di cultura fascista i suoi direttori d'orchestra.

Giovanni Preziosi, fascista intransigente e sostenitore dell'antisemitismo sin dagli anni Venti, ripubblica la traduzione dei Protocolli dei savi di Sion, con un'introduzione di Julius Evola. Il documento costituisce un falso della propaganda zarista antisionista, edito dalla polizia segreta nel 1905, e sostiene che gli Ebrei, durante il

Congresso che diede avvio al movimento sionista (Basilea 1897), avrebbero elaborato un piano di dominio mondiale, attraverso la cospirazione dell'alta finanza e varie azioni di terrorismo. Paolo Orano denuncia il carattere antinazionale della Comunità ebraica italiana e la invita a dissociarsi dall'ebraismo mondiale "antifascista e sovversivo", dal sionismo e dall'antinazismo. Mettendo in dubbio il patriottismo degli ebrei fascisti riuniti intorno alla rivista diretta da Ettore Ovazza, *Nostra bandiera*, rimprovera il regime di eccessiva tolleranza.»⁵

Essere razzisti e antisemiti smise di essere appannaggio di gruppi periferici e circoscritti nella geografia del regime e divenne invece «il punto più alto nella costruzione dell'"uomo nuovo" fascista». Così l'antisemitismo non solo si inserì organicamente nel «processo di nazionalizzazione totalitaria» del regime, ma ne diventò ben presto il più importante fattore di accelerazione. Essere contro gli ebrei diventò non solo un fattore di coesione per la classe dirigente, ma «un elemento fondamentale per il successo della rivoluzione totalitaria».

⁵ Ministero della Giustizia, [Biblioteca centrale giuridica](#), luglio 2020

Il "Manifesto della Razza"

Il 5 agosto 1938 sulla rivista [La difesa della razza](#) viene pubblicato il seguente manifesto

LA DIFESA DELLA RAZZA

ANNO I - NUMERO 1
5 AGOSTO 1938 - XVI
ESCE IL 5 E IL 20 DI OGNI MESE
UN NUMERO SEPARATO LIRE 1
ABBONAMENTO ANNUO LIRE 20

Direttore: TELESIO INTERLANDI
Comitato di redazione: prof. dott. GUIDO LANDRA
prof. dott. LIDIO CIPRIANI - dott. LEONE FRANZI -
MARCELLO RICCI - dott. LINO BUSINCO

LA RAZZA

SCIENZA DOCUMENTAZIONE POLEMICA

RAZZISMO ITALIANO

Un gruppo di studiosi fascisti docenti nelle Università italiane sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare ha fissato nei seguenti termini quella che è la posizione del Fascismo nei confronti dei problemi della razza:

- 1** LE RAZZE UMANE ESISTONO. — La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti, di milioni di uomini, simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori e inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.
- 2** ESISTONO GRANDI RAZZE E PICCOLE RAZZE. — Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i diborici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.
- 3** IL CONCETTO DI RAZZA È CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO. Esso è quindi basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti che da tempo molte antiche costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inossimilate una alle altre le diverse razze.
- 4** LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE È DI ORIGINE ARIANA E LA SUA CIVILTÀ È ARIANA. — Questa popolazione a civiltà ariana ebbe da diversi millenni la nostra penisola: ben poco è rimasto della civiltà delle genti prearie. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituiscono il tessuto permanentemente vivo dell'Europa.
- 5** È UNA LEGGENDA L'APPORTO DI MASSE INGENTI DI UOMINI IN TEMPI STORICI. — Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: quarantatquattro milioni d'italiani di oggi rimangono quindi nell'assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da un millennio.
- 6** ESISTE ORMAI UNA PURA "RAZZA ITALIANA". — Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione, ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di ogni alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.
- 7** È TEMPO CHE GLI ITALIANI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI. — Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono e affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
- 8** È NECESSARIO FARE UNA NETTA DISTINZIONE TRA I MEDITERRANEI D'EUROPA (OCIDENTALI) DA UNA PARTE GLI ORIENTALI E GLI AFRICANI D'ALTRA. — Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e celtiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
- 9** GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA. — Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'indietro del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.
- 10** I CARATTERI FISICI E PSICOLOGICI PURAMENTE EUROPEI DEGLI ITALIANI NON DEVONO ESSERE ALTERATI IN NESSUN MODO. — L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vere e proprie ibridazioni, dato che queste razze appartengono ad un corpo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

«Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle università italiane, che hanno, sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del razzismo fascista.

1. **LE RAZZE UMANE ESISTONO.** L'esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i

nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano a ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

2. **ESISTONO GRANDI RAZZE E PICCOLE RAZZE.** Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.
3. **IL CONCETTO DI RAZZA È CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO.** Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
4. **LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE È NELLA MAGGIORANZA DI ORIGINE ARIANA E LA SUA CIVILTÀ È ARIANA.** Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.
5. **È UNA LEGGENDA L'APPORTO DI MASSE INGENTI DI UOMINI IN TEMPI STORICI.** Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.
6. **ESISTE ORMAI UNA PURA "RAZZA ITALIANA".** Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.
7. **È TEMPO CHE GLI ITALIANI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI.** Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano a un ideale di superiore coscienza di sé stesso e di maggiore responsabilità.
8. **È NECESSARIO FARE UNA NETTA DISTINZIONE FRA I MEDITERRANEI D'EUROPA (OCCIDENTALI) DA UNA PARTE E GLI ORIENTALI E GLI AFRICANI DALL'ALTRA.** Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni



semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

9. **GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA.** Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.
10. **I CARATTERI FISICI E PSICOLOGICI PURAMENTE EUROPEI DEGLI ITALIANI NON DEVONO ESSERE ALTERATI IN NESSUN MODO.** L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono a un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.»

Italia. La legislazione antiebraica

Subito dopo la pubblicazione del *Manifesto degli scienziati*, l'Ufficio centrale demografico del Ministero dell'Interno viene trasformato in Direzione generale per la demografia e la razza e l'Istat avvierà un censimento degli ebrei in Italia (risulteranno 58.412 ebrei, di cui 48.032 italiani).

Comincia a settembre del 1938 la produzione delle leggi antiebraiche che si realizzerà attraverso una fitta rete di provvedimenti e circolari (v. oltre).

Il 3 settembre 1938, sul quotidiano torinese La Stampa, esce un articolo che annuncia la delibera da parte del Consiglio dei Ministri dell'esclusione dalle scuole, a partire dal 16 ottobre, di tutti gli insegnanti e di tutti gli alunni di razza ebraica.

TORINO
Anno 72 Num. 209
Ogni numero 30 centesimi
(Spedizione in abbonamento postale)
Telefoni: dal N. 40-943 al N. 40-949

LA STAMPA

SABATO
3 Settembre 1938
Anno XVI
OFFICINA: VIA ROMA, VIA SOTTOLA
DALL'ORA DI "LA STAMPA"

In attesa delle deliberazioni del Gran Consiglio

Il Consiglio dei Ministri delibera l'esclusione dalle scuole di tutti gli insegnanti ed alunni nati da genitori di razza ebraica

Il testo del decreto

L'eco all'estero

La sospensione dal servizio stabilita a partire dal 16 ottobre -- Numerosi altri provvedimenti in materia scolastica ed economica

Piena solidarietà in Germania -- La stampa inglese ripete i vecchi temi e dice di credere che gli ebrei potranno stabilirsi in Etiopia

Altro non è che l'anticipazione del primo Regio Decreto (1938 – XVI n. 1390), quello che porta il titolo Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista e che sarà emanato due giorni dopo, il **5 settembre**. L'articolo 2 del Regio Decreto stabiliva che «alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale» non avrebbero potuto più essere iscritti «alunni di razza ebraica». Agli ebrei viene vietato di frequentare le scuole pubbliche, Università comprese. Tutti gli studenti e i docenti ebrei vengono espulsi.

Il 7 settembre viene promulgato il Regio Decreto Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri (RDL n. 1381).

Il **18 settembre** Mussolini parla a Trieste. Nel suo discorso, in una piazza dell'Unità d'Italia stracolma, per la prima volta si sentì Mussolini annunciare esplicitamente che, per mantenere il "prestigio dell'impero", serve "una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime". È ormai chiaro a tutti, proseguiva il Duce, che "l'ebraismo mondiale è stato durante sedici anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo".



[Per ascoltare il discorso](#)

Il 10 novembre 1938 il Gran Consiglio del Fascismo approva le cosiddette 'leggi razziali', che altro non sono che una copiatura delle leggi di Norimberga, ultimo passo nel processo di trasformazione dell'Italia in uno Stato definitivamente razzista e antisemita. Il primo quotidiano a darne notizia è l'11 novembre il Corriere della Sera.





Gli ebrei hanno l'obbligo di autodenunciarsi come appartenenti alla razza ebraica, pena l'arresto. Agli ebrei è vietato: prestare servizio militare, essere proprietari di terreni e di fabbricati di valore, essere proprietari di aziende interessanti la difesa nazionale, avere domestici ariani, addirittura, anche, possedere apparecchi radiofonici. Viene inoltre fatto loro divieto di essere dipendenti nelle amministrazioni civili e militari, nelle banche, negli enti provinciali e comunali, nelle assicurazioni e di far parte del Partito Fascista.

Nel marzo 1939, mentre Hitler occupa la Cecoslovacchia e chiede alla Polonia, senza ottenerla, la cessione di Danzica e uno sbocco sul mar Baltico, in Italia la Camera dei Deputati viene sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, diretta emanazione del governo e passaggio decisivo verso lo stato autoritario e totalitario. Ad aprile, in risposta all'occupazione tedesca della Cecoslovacchia, Mussolini ordina l'occupazione militare dell'Albania. Il mese di maggio vede la firma della definitiva alleanza militare fra Italia e Germania: il fatidico "patto d'acciaio".

Il primo settembre 1939, Hitler dà il via all'aggressione della Polonia: scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Nei giorni immediatamente successivi Gran Bretagna e Francia dichiarano guerra alla Germania, mentre Stati Uniti e Giappone si dichiarano neutrali.

Il 10 maggio la Germania lancia l'attacco verso i paesi dell'Europa occidentale, che crollerà rapidamente: Belgio, Olanda e Francia cadranno in poco tempo in mano tedesca. Lo stesso giorno in Inghilterra Winston Churchill è nominato Primo Ministro: sarà lui a condurre la guerra contro le potenze dell'Asse. Il 'momento opportuno' sembra giunto: **il 10 giugno Mussolini dichiara guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. L'Italia entra ufficialmente in guerra:** Mussolini ne dà l'annuncio al popolo italiano con un celeberrimo [discorso dal balcone di Piazza Venezia](#).

Di seguito, i più importanti provvedimenti che hanno realizzato il piano di azzeramento dei diritti e dalla capacità giuridica della comunità ebraica.

Regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390, **Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista** (GU n. 209, 13 settembre 1938), convertito senza modifiche in L 5 gennaio 1939, n. 99, (GU n. 31, 7 febbraio 1939)

Regio decreto 5 settembre 1938, n. 1531, **Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza** (GU n. 230, 7 ottobre 1938)

Regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1539, **Istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza** (GU n. 231, 8 ottobre 1938), convertito senza modifiche con L 26 gennaio 1939 (GU n. 24, 30 gennaio 1939)

Regio decreto 7 settembre 1938, n. 1381, **Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri** (GU n.208, 12 settembre 1938)

Regio decreto legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, **Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica** (GU n. 245, 25 ottobre 1938), convertito, senza modifiche, con L 5 gennaio 1939, n. 94 (GU n. 31, 7 febbraio 1939)

Regio decreto legge 15 novembre 1938, n. 1779, **Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana** (GU n. 272, 29 novembre 1938), convertito senza modifiche con L 5 gennaio 1939, n. 98 (GU n. 31, 7 febbraio 1939)

Regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, **Provvedimenti per la difesa della razza italiana** (GU n. 264, 19 novembre 1938), convertito senza modifiche L 5 gennaio 1939, n. 274 (GU n. 48, 27 febbraio 1939)

Regio decreto 21 novembre 1938, n. 2154, **Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista** (GU n. 36, 13 febbraio 1939)

Regio decreto legge 22 dicembre 1938, n. 2111, **Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze**



armate dello Stato di razza ebraica (GU n. 30, 6 febbraio 1939), convertito senza modifiche dalla L 2 giugno 1939, n. 739 (GU n. 131, 5 giugno 1939)

Circolare 1/9/1938 - Prot. n. 12722. Riservata - **Provvedimenti adottati dal Ministero dell'Educazione in materia di difesa della razza**

Circolare 22/12/1938 - Prot. 9270/Demografia e Razza - R.D.L. 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728, recante **provvedimenti per la difesa della razza italiana**

Regio decreto 9 febbraio 1939, n. 126, **Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica** (GU n. 35, 11 febbraio 1939), convertito con modifiche dalla L 2 giugno 1939, n. 739 (GU n. 131, 5 giugno 1939)

Regio decreto 27 marzo 1939, n. 665, **Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare** (GU n. 110, 10 maggio 1939)

Legge 29 giugno 1939, n. 1054, **Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica** (GU n. 179, 2 agosto 1939)

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, **Norme integrative del decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana** (GU n. 174, 27 luglio 1939)

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, **Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica** (GU n. 179, 2 agosto 1939)

Legge 13 luglio 1939, n. 1056, **Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'interno** (GU n.179, 2 agosto 1939)

Legge 23 maggio 1940, n. 587, Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo (GU n. 143,19 giugno 1940)

Decreto ministeriale 30 luglio 1940, **Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica** (GU n. 12,16 gennaio 1941)

Legge 28 settembre 1940, n. 1403, **Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici** contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343 (GU n. 245, 18 ottobre 1940)

Legge 23 settembre 1940, n. 1459, **Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica** (GU n. 256, 31 ottobre 1940)

Legge 24 febbraio 1941, n. 158, **Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti** (GU n. 79, 2 aprile 1941)

Legge 19 aprile 1942, n. 517, **Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo** (GU n. 126, 28 maggio 1942)

Circolare 20/6/1941- Prot. N 2251/30 R. Circolare - **Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici**

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, **Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia** (GU n. 298, 17 dicembre 1942)

Ordinanza di polizia 30/11/1943 - N. 5 [Internamento di tutti gli Ebrei]. - Ordinanza di polizia 28/1/1944 - N. 459 - [**Scioglimento Comunità israelitiche**]

Decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944, n. 2, **Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica** (GU-RSI n. 6,10 gennaio 1944)



Decreto legislativo del duce 31 marzo 1944, n. 109, **Nuovo statuto e regolamento dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare** (GU-RSI n. 81, 6 aprile 1944)

Decreto legislativo del duce 18 aprile 1944, n. 171, **Istituzione dell'Ispettorato Generale per la razza** (GU-RSI n. 111, 11 maggio 1944)

Decreto ministeriale 15 settembre 1944, n. 685, **Adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.)** (GU-RSI n. 251, 26 ottobre 1944)

Decreto 30 dicembre 1944, n. 1036, **Modifica dello Statuto dell'E.G.E.L.I.** ed istituzione del posto di Direttore Generale (GU-RSI n. 58, 10 marzo 1945)

Decreto legislativo del duce 28 febbraio 1945, n. 47, **Regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza** (GU-RSI n. 52, 3 marzo 1945)

L'abrogazione delle leggi razziali in Italia

Una premessa

Quarant'anni e ottanta nuove leggi: tanto c'è voluto per liberare il nostro ordinamento da tutte le norme collegate alle leggi razziali, o – per dirla con Giovanni Spadolini nell'introduzione al volume "L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)"⁶ – "per estirpare dal nostro ordinamento tutte le radici della discriminazione".

Sono forse in pochi a saperlo e certamente molti si stupiranno a trovare citate in questo capitolo leggi del 1980 o degli anni '70 (l'ultima disposizione data 1987!).

Non abbiamo inteso, con questo lavoro, dare conto esaustivamente di questo lungo percorso, ma certo mettere in evidenza quanto sia difficile - e quanto sia stato doloroso - "riparare", questo sì, abbiamo voluto farlo. Abrogare le "leggi della vergogna" è stato un processo a volte esso stesso vergognoso, caratterizzato da esitazioni, ritardi, mancata o parziale applicazione delle norme, orientamenti restrittivi.

«Fra l'altro l'interpretazione giurisprudenziale di quelle leggi fu in più casi ingenerosa, come, ad esempio, a proposito della questione se gli ebrei ai quali era stata revocata la cittadinanza italiana in quanto considerati nemici nei territori assoggettati di fatto al governo della repubblica di Salò, potessero usufruire delle agevolazioni che l'articolo 18 del Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate concedeva alle persone trattate come nemici dalla legislazione in vigore in Italia durante la guerra. A fronte di un orientamento della Cassazione negativo su questo punto in base ad argomenti giuridici formali e restrittivi, il Parlamento adottò la legge 11 gennaio 1971 con la quale l'applicazione della norma veniva espressamente riconosciuta anche ai cittadini italiani ebrei colpiti da provvedimenti razziali del governo di Salò...»⁷.

«... Il governo italiano intraprese con prudenza degna di miglior causa il lavoro di abrogazione delle leggi razziste. Ancora il 2 ottobre, un appunto degli uffici della Presidenza del Consiglio segnalava la difficoltà di procedere a un'abrogazione "pura e semplice" in considerazione della necessità di prevedere tutte le conseguenze patrimoniali della legislazione fascista e di tenere conto della posizione "dei terzi resisi nel frattempo proprietari dei beni degli ebrei"!...»⁸

«Nell'aprile 2001, a conclusione dei propri lavori, la "Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati" istituita nel 1998 presso la Presidenza del Consiglio e presieduta da Tina Anselmi, formulava un giudizio molto prudente sugli esiti del lavoro normativo svolto dal 1944 in avanti che, sia pure limitato ai profili patrimoniali, ne coglieva però implicitamente anche gli aspetti più generali: "La legislazione restitutoria, riparatoria e risarcitoria dell'immediato dopoguerra – scriveva la Commissione – fu sufficientemente tempestiva, ma non esente da gravi limiti [...]". E aggiungeva: "Nonostante le richiamate difficoltà; nonostante le accertate lungaggini; nonostante le interpretazioni spesso restrittive delle norme giuridiche da parte degli organi consultivi; nonostante gli inevitabili contenziosi nei casi in cui i beni immobili erano stati alienati, si ha motivo di ritenere che l'opera di restituzione dei beni a favore di beneficiari non scomparsi in deportazione fu quasi sempre completa per gli ex perseguitati che si attivarono in tal senso e limitatamente ai beni che non andarono razzati, dispersi o distrutti".»⁹.

Il lungo percorso di abrogazione delle leggi

Due Italie, quella badogliana del Sud dove lo stato in macerie tentava di ricomporsi e quella della Repubblica di Salò dove Mussolini si richiamava alle origini del fascismo, proseguirono in parallelo il loro cammino nei mesi dall'8 settembre 1943 al 25 Aprile 1945. Vi furono dunque due zone

⁶ Vedi box alle pagine seguenti.

⁷ L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987), cit.

⁸ Valerio Strinati, [Leggi antiebraiche. Quando furono abrogate](#), 2018

⁹ Id.

che, nell'arco di pochi mesi, furono regolamentate da normative differenti, dettate da regimi politici estremamente diversi, che si unificarono all'indomani della liberazione.

Fu Badoglio a dettare **nel 1944 le prime norme volte a rendere giustizia agli ebrei perseguitati**: con lo strumento del Regio Decreto legge, «quasi un atto riparatore di Casa Savoia verso le leggi razziali di cui era stata complice»¹, egli diede inizio alla rimozione delle disposizioni illiberali che per anni avevano tristemente condizionato i diritti civili e politici della minoranza ebraica in Italia.

Tra il 1944 e il 1947 furono emanate ventidue leggi con l'obiettivo di giungere ad una definitiva scomparsa dei provvedimenti normativi emanati contro gli ebrei nel periodo fascista; l'opera di eliminazione però, continuò anche nei decenni successivi, venendosi a completare soltanto nel 1987, con la definitiva estinzione anche degli aspetti meno rilevanti e centrali.

La caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, non modificò sostanzialmente la situazione degli ebrei italiani. I colpi inferti dalla legislazione fascista erano indubbiamente pesanti, e modificare la situazione era sicuramente un'operazione complessa. La burocrazia era intrisa delle procedure imposte dalle leggi razziali e il groviglio di interessi che le limitazioni patrimoniali erano andati a creare era di difficile gestione.

Queste molteplici ragioni, accanto al fatto che la guerra continuava a fianco "dell'alleato" germanico, possono spiegare la mancata abrogazione delle leggi razziali nel periodo che va dalle dimissioni di Mussolini per volontà del Gran Consiglio, alla data dell'armistizio.

Solo nel settembre del 1943, dopo il trasferimento del governo a Brindisi, venne avviata l'attività di elaborazione e di studio necessaria per procedere all'effettiva abrogazione delle leggi razziali. Alla data del 2 ottobre furono disponibili tre stesure preparatorie di quelli che sarebbero divenuti, l'anno successivo, i decreti-legge destinati a rappresentare il primo passo ufficiale del Governo italiano verso l'abolizione delle disposizioni antiebraiche...

Il primo decreto che pose le basi per l'attività di restituzione, risarcimento e riparazione fu emanato il 20 gennaio del 1944.

Si tratta del [regio decreto-legge n. 25](#), intitolato «**Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica**», che venne pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 9 Febbraio 1944., che dispose l'abrogazione delle leggi razziste, la nullità dei provvedimenti di revoca della cittadinanza adottati in base ad esse, nonché l'inesistenza delle annotazioni di carattere razziale nei registri dello stato civile, la riammissione in servizio d'ufficio per i dipendenti dello Stato e degli enti locali licenziati per motivi razziali e la riammissione a domanda per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, nonché l'estinzione dei processi penali in corso e la cancellazione delle condanne per violazione delle leggi razziali.

Lo stesso giorno fu emanato il [R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 26](#), «**Disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica**», che – disponendo la reintegrazione dei diritti patrimoniali – dovette attendere il 20 ottobre 1944 per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Di seguito riportiamo alcuni dei provvedimenti che si sono succeduti, rinviando per una disamina esaustiva al citato volume "L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)", pubblicato dal Senato della Repubblica e di cui in calce è riportata la scheda.

[Legge 10 marzo 1955, n. 96](#), Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, (G.U. 26 marzo 1955, n. 70)

LEGGE 25 APRILE 1957, N. 280

Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione.

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, relative a persone colpite da leggi razziali, si estendono agli atti dello stato civile relativi a persone che tra l'8 settembre 1943 e il giorno della instaurazione del Governo Militare Alleato furono costrette a celare la loro identità per sottrarsi alla persecuzione o all'arresto «per motivi politici» da parte delle forze tedesche di occupazione o delle autorità della repubblica sociale italiana.

[Legge 3 aprile 1961, n. 284](#), Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, (G.U. 27 aprile 1961, n. 103)

LEGGE 14 MARZO 1961, N. 130

Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico.

Art. 1.

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.

Art. 2.

Oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico.

[Legge 24 aprile 1967, n. 261](#), Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (G.U. 16 maggio 1967, n. 122)

LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 441

Interpretazione dell'articolo 78 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica.

Art. 1.

Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78, paragrafi n. 6 e n. 9, lettera a), secondo comma, del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

ORDINANZA MINISTERIALE 1° GIUGNO 1974

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.

Art. 5.

Possono chiedere l'immissione nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena gli insegnanti abilitati che si siano trovati in servizio presso tali scuole il 24 gennaio 1974, data della entrata in vigore della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a «valente» presso scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1972-73 compreso. Il servizio è ridotto ad un anno per gli ex combattenti e assimilati e per i perseguitati politici e razziali.

Ai fini dell'inclusione in graduatoria gli aspiranti di cui al precedente comma devono essere forniti di abilitazione all'insegnamento valida per la cattedra richiesta a norma delle tabelle A e B del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato con decreto ministeriale 9 dicembre 1972.

Limitatamente alle cattedre della classe di collegamento dell'istituto magistrale, delle prime due classi del liceo scientifico e del biennio dell'istituto tecnico sono altresì valide la vincita o la idoneità in un concorso, per titoli ed esami, a cattedre delle scuole secondarie di primo grado comprendenti tutte le discipline cui si riferisce la cattedra richiesta, purchè il concorso sia stato indetto anteriormente al 1° agosto 1958.

Limitatamente alle cattedre di prima lingua straniera nell'istituto tecnico commerciale e di lingua straniera nel ginnasio e nell'istituto magistrale sono altresì valide, relativamente a ciascuna lingua straniera, le abilitazioni all'insegnamento per le scuole secondarie di primo grado di cui alla classe IV della tabella A annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

[Legge 16 gennaio 1978, n. 17](#), Norme di applicazione della L. 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex partigiani, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti

[D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915](#), Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra - (G.U. 29 gennaio 1979, n. 287)

[Legge 18 novembre 1980, n. 791](#), Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (G.U. 1 dicembre 1980, n.329)

[Legge 22 dicembre 1980, n. 932](#), Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (G.U. 12 gennaio 1981, n. 10)

L'abrogazione delle leggi razziali in Italia. Testimonianze

Roma, Senato della Repubblica, 2018 - Biblioteca Italia



«Il razzismo è in radice incompatibile con qualunque stato di diritto. L'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge - proprio il solenne principio espresso dall'art. 3 della Costituzione repubblicana - è una eguaglianza inscindibile dal valore della tolleranza. È una estraneità, quella tra il costituzionalismo democratico e l'intolleranza razzista, che i padri fondatori della nostra repubblica vollero non a caso riaffermare all'Assemblea Costituente, quando era ancora vivo, con tutta la propria drammaticità, il ricordo della tragedia dell'Olocausto; quando doveva essere completato il riscatto della nuova democrazia dalla infamia delle leggi razziali del '38» (Giovanni Spadolini).

Nel 1988, a cinquanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali, Giovanni Spadolini promosse in Senato un dibattito tra gli storici sul tema della reintegrazione dei diritti dei cittadini attraverso l'analisi degli interventi legislativi che condussero all'abrogazione di quei provvedimenti. Il Senato ripropone questo testo nel gennaio 2018, rinnovandone il messaggio in occasione della Giornata della memoria.

[La pubblicazione](#) è stata realizzata esclusivamente in formato elettronico.



Appendice normativa

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

Regio decreto-legge 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390

Provvedimenti per la difesa della razza italiana

Regio decreto-legge 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728

Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana

Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024



REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;

Ritenuta la necessita assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3

A datare dal 16 ottobre 1938 - XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938 - XVI.

Art. 5

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Di Revel



REGIO DECRETO - LEGGE 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. n. 2, della legge 31 gennaio 1936 - IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I

Provvedimenti relativi ai matrimoni

Art. 1

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929 - VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7

L'ufficiale di stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.

CAPO II

Degli appartenenti alla razza ebraica

Art. 8

Agli effetti di legge:

- a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
 - b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
 - c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
 - d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
- Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1° ottobre 1938 - XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni e autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
- b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
- c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto - legge 18 novembre 1929 - VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o pi* persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
- d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto - legge 5 ottobre 1936 - XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
- c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
- d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
- f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
- g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
- h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14

Il Ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'art. 13, lett. h):

- a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
- b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
 - 2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano almeno la croce al merito di guerra;
 - 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
 - 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;
 - 5) legionari fiumani;
 - 6) abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16

Per la valutazione delle speciali benemerienze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta dal Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17

E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Per il periodo di tre mesi di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20

I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengano alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto di trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati dalle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.

Gli Enti nei cui confronti sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939 - XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931 - IX, n. 773.

Art. 25

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938 - XVI:

- a) abbiano compiuto il 65° anno di età
- b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere della Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.



Art. 28

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Lantini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938 - XVII

Atti del Governo, registro 403, foglio 76. - Mancini



LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024

Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è facoltà del Ministro per l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

Art. 2

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e la giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°.

Art. 3

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici.

Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.

Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art. 366, 3° comma, del Codice Penale. Il parere della Commissione è motivato.

Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.

Art. 4

Il Ministro per l'interno emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione.

Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è annotato in margine all'atto di nascita della persona cui si riferisce.

Art. 5

E' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi

Visto il Guardasigilli: Grandi

Fonti

[Archivio Luce](#)

[Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti \(ANED\)](#)

[Enciclopedia dell'Olocausto](#)

[Fondazione 1563](#)

[Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea \(CDEC\)](#)

[National Geographic – Storica](#)

[Novecento.org](#) (Viella editrice)

[Regione Emilia-Romagna](#)

Riccucci Marina, Ricotti Laura, **Il dovere della parola. La Shoah nelle testimonianze di Liliana Segre e di Goti Herskovitz Bauer**, Fondazione Livorno, 2021 ([scarica il volume](#))

*Gli uomini vanno e vengono per le strade della città.
Comprano cibo e giornali, muovono a imprese diverse.
Hanno roseo il viso, le labbra vivide e piene.
Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso,
ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto.
Ma era l'ultima volta. Era il viso consueto,
solo un poco più stanco. E il vestito era quello di sempre.
E le scarpe eran quelle di sempre. E le mani erano quelle
che spezzavano il pane e versavano il vino.
Oggi ancora nel tempo che passa sollevi il lenzuolo
a guardare il suo viso per l'ultima volta.
Se cammini per strada, nessuno ti è accanto,
se hai paura, nessuno ti prende la mano.
E non è tua la strada, non è tua la città.
Non è tua la città illuminata: la città illuminata è degli altri,
degli uomini che vanno e vengono comprando cibi e giornali.
Puoi affacciarti un poco alla quieta finestra,
e guardare in silenzio il giardino nel buio.
Allora quando piangevi c'era la sua voce serena;
e allora quando ridevi c'era il suo riso sommesso.
Ma il cancello che a sera s'apriva resterà chiuso per sempre;
e deserta è la tua giovinezza, spento il fuoco, vuota la casa.*
(Natalia Ginzburg)